

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con Delibera di C.C. n. __20 del __24.07.2010__

INDICE

TITOLO I - Principi generali

- Art. 1 Impianti sportivi comunali
- Art. 2 Definizione degli impianti sportivi comunali
- Art. 3 Destinatari degli impianti
- Art. 4 Criteri per l'assegnazione degli impianti
- Art. 5 Uso straordinario e revoca
- Art. 6 Uso dell'impianto
- Art. 7 Pubblico
- Art. 8 Divieto di sub-concessione
- Art. 9 Rispetto degli impianti e delle attrezzature
- Art. 10 Installazioni particolari
- Art. 11 Tariffe d'uso
- Art. 12 Esenzioni e riduzioni
- Art. 13 Penalità

TITOLO II - Affidamento degli impianti sportivi comunali in convenzione

- Art. 14 Destinatari della convenzione
- Art. 15 Criteri per l'affidamento in gestione
- Art. 16 Gestione
- Art. 17 Manutenzione ordinaria
- Art. 18 Manutenzione straordinaria
- Art. 19 Attrezzature e beni mobili
- Art. 20 Revoca e diritto all'informazione
- Art. 21 Manifestazioni al pubblico
- Art. 22 Pubblicità
- Art. 23 Norme transitorie e finali

Titolo I

Principi generali

Articolo 1

Impianti sportivi comunali

Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, unitamente alle strutture pertinenti, sono finalizzate all'attività sportiva.

Tali strutture sono destinate all'uso pubblico e servono alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione o la solidarietà sociale.

L'amministrazione comunale garantisce alle diverse categorie di utenze la possibilità di accesso agli impianti.

Articolo 2

Definizione degli impianti sportivi comunali

Il presente regolamento disciplina l'uso dei seguenti impianti sportivi comunali:

- 1) Campo sportivo Comunale con relativi annessi sito in San Giovanni a Piro;
- 2) Palestra Comunale sita in San Giovanni a Piro;
- 3) Campo da calcetto sito in San Giovanni a Piro adiacente l'istituto scolastico;
- 4) Palestra sita in San Giovanni a Piro interno istituto scolastico;
- 5) Campo da calcetto con relativi annessi sito alla frazione Bosco;
- 6) Campo da tennis sito alla frazione Bosco;
- 7) Altre strutture sportive in fase di realizzazione e/o da realizzare.

Articolo 3

Destinatari degli impianti

Gli impianti sportivi comunali sono concessi ai seguenti soggetti:

- 1) alle scuole di San Giovanni a Piro per attività didattiche;
- 2) alle società sportive gruppi o associazioni aventi sede nel territorio di San Giovanni a Piro;
- 3) alle società sportive, gruppi od associazioni aventi sede in altri comuni;
- 4) ai soggetti privati.

Articolo 4

Criteri per l'assegnazione degli impianti

Gli impianti sportivi comunali di cui ai punti n. 1 e 2 dell'articolo 2 verranno affidati con il rispetto delle seguenti priorità:

1. Scuole del Comune di San Giovanni a Piro;
2. SOCIETÀ SPORTIVE GRUPPI O ASSOCIAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DI SAN GIOVANNI A PIRO;
3. ALLE SOCIETÀ SPORTIVE, GRUPPI OD ASSOCIAZIONI AVENTI SEDE IN ALTRI COMUNI;
4. AI SOGGETTI PRIVATI.

A PARITÀ DI CONDIZIONI SI SEGUIRANO LE SEGUENTI PRIORITÀ:

1. SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ AGONISTICA;
2. SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ GIOVANILE;
3. SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SALTUARIE, RICREATIVE, DEL TEMPO LIBERO ED AMATORIALE.

Per ottenere in uso gli impianti sportivi comunali dovrà essere seguito il seguente iter:

- i soggetti di cui ai punti 2, 3, articolo 3 dovranno fare richiesta di regola entro il 30 settembre di ciascun anno, utilizzando il modulo predisposto dall'amministrazione comunale ed allegato al presente regolamento sotto la lettera A) firmato dal legale rappresentante, dal responsabile, o dal presidente della società;

- per i soggetti di cui all'articolo 3 punto 1 il dirigente scolastico dovrà presentare il calendario delle attività di regola entro il 20 settembre di ogni anno;

- l'amministrazione comunale, di regola, entro il 30 settembre programma l'uso degli impianti e, nel caso lo riterrà opportuno, potrà indire riunioni con i gruppi per coordinare eventuali modifiche si rendessero necessarie

- la concessione di cui ai soggetti privati (art. 3 punto 4) potrà avvenire di volta in volta all'atto della richiesta, previa verifica della disponibilità dell'impianto.

Articolo 5

Uso straordinario e revoca

L'amministrazione comunale e/o suo concessionario hanno la facoltà di sospendere

temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni di assegnazione per lo svolgimento di manifestazioni promosse dall'amministrazione comunale e/o suo concessionario con sette giorni di preavviso e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico o per consentire interventi di manutenzione degli impianti, senza nessun preavviso.

Articolo 6

Uso dell'impianto

I richiedenti sono obbligati a munirsi a propria cura e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento di attività sportive e similari relative all'attività svolta.

In nessun caso il soggetto cui è stato assegnato lo spazio potrà consentire l'uso anche parziale dell'impianto a terzi, pena l'immediata revoca dell'assegnazione

Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni ed alle apparecchiature installate.

Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.

Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite comporta la decadenza della concessione degli spazi.

I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'amministrazione e/o suo concessionario da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso del suddetto .

L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi da gioco durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio dell'amministrazione comunale e/o suo concessionario e alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli enti o federazioni sportive.

Nella sede comunale o nella sede del suo concessionario è tenuto un apposito registro nel quale sono riportati i seguenti dati: le ore di utilizzo, la società o il singolo atleta che utilizza l'impianto , il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto.

L'amministrazione comunale e/o suo concessionario non rispondono di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non

rispondono degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente , cui competono le eventuali responsabilità.

Gli utenti devono indirizzare ogni eventuale segnalazione o reclamo direttamente al comune o suo concessionario che garantiranno la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti.

I richiedenti che, durante l'utilizzo degli impianti o strutture sportive comunali, rilevano eventuali inefficienze nella conduzione , custodia , gestione, etc...o danneggiamenti degli impianti, si impegnano a darne tempestiva comunicazione per iscritto al responsabile del servizio del comune.

Articolo 7

Pubblico

Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti e alle specifiche disposizioni impartite dall'amministrazione comunale e/o suo concessionario, nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

Articolo 8

Divieto di sub- concessione

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo, i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione, anche parziale o gratuito, dell'impianto a terzi, fatto salvo per i locali il cui uso in sub-concessione è autorizzato dall'amministrazione comunale o suo concessionario.

Articolo 9

Rispetto degli impianti e delle attrezzature

I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi , dei servizi, in modo da:

- rispettare gli orari di apertura e di chiusura;
- evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del comune ed eventualmente del suo concessionario;
- mantenerli nello stato di efficienza in cui li hanno ricevuti dal comune.

I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture e agli attrezzi loro assegnati , al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile , in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.

I richiedenti si assumono, inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato , anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza , o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'amministrazione comunale o suo concessionario sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

Articolo 10

Installazioni particolari

Per la manifestazioni sportive in genere e per quelle extrasportive espressamente autorizzate che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere, a propria cura e spese, alla fornitura sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.

Il richiedente, deve presentare insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità alle norme vigenti, nonché la dichiarazione che sollevi l'amministrazione comunale e/o suo concessionario da ogni responsabilità civile o penale.

Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio, il richiedente deve dare comunicazione al comune o suo concessionario per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

Articolo 11

Tariffe d'uso

La giunta comunale stabilisce le eventuali tariffe differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo per i seguenti impianti sportivi:

1. Campo sportivo Comunale con relativi annessi sito in San Giovanni a Piro;

2. Palestra Comunale sita in San Giovanni a Piro;
3. Campo da calcetto sito in San Giovanni a Piro adiacente l'istituto scolastico;
4. Palestra sita in San Giovanni a Piro interno istituto scolastico
5. Campo da calcetto con relativi annessi sito alla frazione Bosco;
6. Campo da tennis sito alla frazione Bosco;
7. Altre strutture sportive in fase di realizzazione e/o da realizzare.

Le tariffe saranno a prestazione (ad es. per gli allenamenti e per lo svolgimento di gare) differenziate tra le fasce orarie diurne e notturne, e/o a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).

L'importo da corrispondere da ogni utilizzatore dovrà essere pagato anticipatamente al soggetto gestore rappresentato dall'amministrazione comunale stessa o individuato tra soggetti esterni.

In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante gli orari di apertura e le tariffe vigenti.

Articolo 12

Esenzioni e riduzioni

Sono esenti dal pagamento del corrispettivo d'uso i seguenti soggetti:

- Istituto Comprensivo Teodoro Gaza – San Giovanni a Piro (scuole materne, elementari e medie del comune) per manifestazioni connesse all'attività didattica;
- Società sportive aventi sede nel Comune di San Giovanni a Piro.

Articolo 13

Penalità

Comportano la sospensione o la revoca della concessione annua:

- il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto dall'amministrazione comunale;
- la ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento.

Le penali di natura economica, ove indicate, sono comminate direttamente o al legale rappresentante della società o al singolo cittadino che ha richiesto gli spazi, i quali ne

rispondono direttamente sul piano patrimoniale.

Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per legge o regolamento, compete all'amministrazione comunale o suo concessionario ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato alla vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature al fine di accertare la scrupolosa ottemperanza di tutte le norme stabilite nel presente regolamento, nonché di tutte le norme di legge e i regolamenti in materia.

Ai fini di cui sopra, i richiedenti si intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.

In caso d'accertate irregolarità, i richiedenti ammessi fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni impartite dai responsabili della vigilanza (vigili urbani e/o dell'UTC) al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà dell'amministrazione comunale e/o del concessionario.

TITOLO II

AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONVENZIONE

Articolo 14

Destinatari della convenzione

Il Comune, qualora non intenda gestire direttamente i propri impianti sportivi, affida in via preferenziale la gestione delle predette strutture ai seguenti soggetti:

- a) Enti di promozione sportiva o società aderenti;
- b) Federazioni, associazioni, società sportive aderenti o riconosciute dal CONI;
- c) Cooperative o associazioni sociali tipo B;

L'affidamento avviene in via preferenziale ai soggetti indicati nelle lettere a) b) c) così come disposto dal disegno di legge Reg. Gen nr.449/I "Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative" approvato ad unanimità dalla VI commissione consiliare permanente nella seduta del 6 ottobre 2009 (art. 16).

Articolo 15

Criteri per l'affidamento in gestione

Gli impianti sportivi del Comune sono aperti a tutti i cittadini senza alcuna distinzione o discriminazione.

L'utilizzo degli impianti sportivi avviene nel rispetto del criterio di imparzialità, di uguaglianza e pari opportunità.

L'affidamento degli impianti sportivi comunali in gestione avviene sulla base dei seguenti criteri:

- differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
- utilizzo idoneo di pubblicità a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, affidabilità economica, qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani o di ulteriori parametri da fissare con apposito atto dell'amministrazione comunale ;
- Adesione al presente regolamento.

L'amministrazione comunale, una volta effettuata la procedura per l'individuazione del gestore degli impianti sportivi, stipula con il soggetto risultato affidatario apposita convenzione contenente i criteri per l'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione.

Articolo 16

Gestione

L'amministrazione comunale si riserva, di norma, nella convenzione un numero di giornate nelle quali promuovere attività sportiva o di simile genere.

I concessionari sono tenuti a sostenere le spese di ordinaria amministrazione e manutenzione, quali l'acqua, il gas, e l'energia elettrica.

Il concessionario può usare l'impianto per attività sportiva e motoria comprese le attività di supporto all'esercizio dello sport (ad esempio sede sociale, punti di ristoro).

Il concessionario dell'impianto affidato in convenzione ha l'obbligo di richiedere ad altri soggetti che usufruiscono dell'impianto le tariffe approvate dall'amministrazione comunale, senza alcun incremento a nessun titolo individuato. L'importo delle medesime tariffe sarà introitato dal Concessionario o dal Comune sulla base delle condizioni che saranno stabilite in sede di affidamento.

Articolo 17

Manutenzione ordinaria

I concessionari di cui al precedente articolo 15 sono tenuti in via esclusiva, a propria cura e spese, alla piccola manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi. Per interventi più complessi che richiedono l'ausilio di ditte esterne o di particolari attrezzature sarà l'amministrazione comunale che interverrà.

Articolo 18

Manutenzione straordinaria

L'amministrazione comunale provvede a sua cura e spese alle opere di manutenzione straordinaria.

I concessionari hanno l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria al Comune con un preavviso di almeno 30 giorni. Il comune, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta comunica le proprie decisioni entro 10 giorni dal ricevimento della stessa.

Articolo 19

Attrezzature e beni mobili

E' fatto esplicito divieto ai concessionari di procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti o delle strutture concessi senza il consenso scritto dell'amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizia ed urbanistiche vigenti.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'amministrazione comunale ai concessionari possono da questi ad alcun titolo essere alienati o distrutti.

Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione sono

presi accordi di volta in volta tra le parti.

Articolo 20

Revoca e diritto all'informazione

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse e d'ordine pubblico, senza che il concessionario possa nulla eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Inoltre, l'Amministrazione può revocare la concessione per gravi inadempienze, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno, quali, esemplificativamente le fattispecie di cui all'art. 13 del presente regolamento.

Il concessionario ha l'obbligo di esporre in maniera visibile i dati relativi alla propria società o associazione ed il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per informazioni e per la segnalazione di carenze, malfunzionamenti e quant'altro possa occorrere.

Articolo 21

Manifestazioni al pubblico

Resta a totale carico del concessionario il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione organizzate in proprio, aperta al pubblico, comprese le necessarie autorizzazioni da richiedere agli organi competenti.

I concessionari rispondono nei confronti dell'amministrazione comunale per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico.

Articolo 22

Pubblicità

Sono vietate le pubblicità su cartelloni fissi di qualunque dimensione se non autorizzate preventivamente dall'amministrazione comunale che si riserva di individuare aree specifiche per la loro installazione.

Sono a carico della società, che ne richiede l'installazione, l'imposta di pubblicità, nonché l'eventuale corresponsione del canone per l'occupazione di spazi pubblici secondo quanto

stabilito dal competente regolamento.

Articolo 23

Norme transitorie e finali

Il Concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

Deve altresì espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente solleva l'amministrazione comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni sul personale suddetto.